

BILANCIO DI ESERCIZIO

POSTULATI DI BILANCIO

Imprese non finanziarie
di
Sergio Mario Ghisoni

Lodi, 22 febbraio 2011

FONTI NORMATIVE

- Codice civile
(articoli 2423-bis, 2426, eccetera)
- Leggi speciali
- Principi contabili nazionali od internazionali

Principi contabili nazionali

Norme tecniche predisposte da
Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei
ragionieri e periti commerciali
dal 2003, dall'**OIC** – Organismo italiano di
contabilità.

I principi contabili nazionali, **interpretativi delle
leggi interne**, ne rispettano i dettati.

Emanati dai consigli nazionali da PC11 a PC30
OIC ha approvato i documenti da OIC1 a OIC5

Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

- Diversi da quelli nazionali
- Divergenti dalle norme civilistiche interne
- Predisposti dagli organismi internazionali delle professioni economico - contabili e OMOLOGATI, anche con modifiche, dall'Unione Europea.

>

Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Hanno valore di legge per chi li applica
(modifiche mille proroghe?)

OBBLIGATORI PER:

- società quotate e relativi consolidati
- consolidati di banche, intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e società che hanno emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

Società non quotate

In fase di approvazione la tempistica secondo la quale anch'esse potranno adottarli facoltativamente

ESCLUSE, IN OGNI CASO:

Le società con bilancio abbreviato

Le imprese che non sono società di capitali.

Ditte individuali Società di persone

CRITERI DI VALUTAZIONE

Identici a quelli delle società di capitali
che applicano i principi contabili nazionali

Gli schemi di bilancio e la presenza della nota
integrativa **non sono obbligatori**

Il bilancio è a **forma libera ma con uguale sostanza.**

Nella pratica contabile sono utilizzati gli
schemi di bilancio abbreviato
spesso omettendo la nota integrativa.

Principi generali

(Pc 11)

Entrambi gli aspetti:

Formale
Sostanziale

devono essere rispettati per avere una

Rappresentazione
chiara veritiera e corretta

secondo la normativa civilistica

Principi generali

1) PRUDENZA

Nelle valutazioni bisogna agire con prudenza, evitando:

- ❑ **sopravvalutazioni (soprattutto dell'attivo)**
- ❑ **sottovalutazioni (soprattutto del passivo)**

Nel dubbio è preferita una

- ❑ **stima prudenziale rispetto al risultato d'esercizio**
- ❑ **si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati, e non quelli stimati o successivi** alla data di chiusura dell'esercizio

I ricavi e proventi devono essere **indicati solo se certi e conosciuti alla chiusura dell'esercizio**, mentre i **rischi e le perdite di competenza dell'esercizio** devono essere indicati anche se stimati o conosciuti dopo la chiusura

Principi generali

2) CONTINUITÀ

le valutazioni devono essere fatte nella
prospettiva della

CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il principio viene meno quando la società si
scioglie ed entra in liquidazione.

>

Principi generali

2) CONTINUITÀ

Sintomi di probabile mancata continuità (PR570)

Esempi:

1. Deficit patrimoniale o capitale inferiore ai minimi di legge
2. CCN negativo (finanziamenti a breve per investimenti a lungo)
3. Continui rinvii dei debiti in scadenza
4. Indici economico finanziari negativi e perdite operative
5. Cessazione del supporto finanziario da soci/finanziatori
6. Cash flow negativi per più esercizi
7. Contenziosi con rilevanti effetti sul conto economico e sul patrimonio netto
8. Perdita di mercati, di fornitori o di persone fondamentali per l'attività sociale

Principi generali

2) CONTINUITÀ

La verifica della continuità
in quanto postulato di bilancio
SPETTA AL REVISORE LEGALE

IL COLLEGIO SINDACALE

che non effettua anche la revisione legale
non può comunque trascurare i sintomi di
mancata continuità

Principi generali

3) PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (attenuata)

le valutazioni devono essere fatte
nella prospettiva della

- Utilità
- Funzione economica

dei vari elementi patrimoniali

Principi generali

4) COMPETENZA

si deve tener conto
dei proventi e degli oneri di
competenza dell'esercizio

indipendentemente dalla
data dell'incasso o del
pagamento.

Principi generali

4) COMPETENZA

Beni mobili - al trasferimento di proprietà

Consultare

INCOTERMS

condizioni internazionali standard di trasporto

clausole standard

a livello internazionale

che determinano il momento di

passaggio della proprietà della merce

sostenimento dei relativi costi

Principi generali

4) COMPETENZA

INCOTERMS

EXW - Ex Works – Franco fabbrica

- Venditore - mette a disposizione la merce nei propri locali.
- Acquirente – ritira i beni (in proprio o tramite vettore incaricato) e sostiene tutti gli oneri relativi al trasporto.
- Trasferimento proprietà - al ritiro dei beni.

DDP - Delivered Duty Paid – Reso sdoganato

- Venditore - consegna a sue spese (eventuali dazi compresi) e rischio fino alla destinazione convenuta all'interno dello stato dell'acquirente, che può anche essere il luogo finale di destinazione dei beni (in questo caso assume il nome di

DELIVERED DOMICILE – Franco magazzino compratore).

- Acquirente – Riceve i beni alla destinazione convenuta.
- Trasferimento proprietà - al momento della consegna dei beni alla destinazione convenuta

Principi generali

4) COMPETENZA

- **beni immobili e aziende**

alla stipula dell'atto di cessione, o, se successivo, quando si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non rilevano le clausole di riserva della proprietà;

- **prestazioni di servizi**

quando sono ultimate o per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi (maturano giorno per giorno durante il periodo di durata);

rimborsi danni, risarcimenti, penali

quando si ha la **certezza giuridica** del credito o debito relativo, ovvero sia quando il rimborso viene

liquidato (accettato, riconosciuto) dalla controparte, in termini assicurativi tale momento è chiamato "liquidazione" del danno, indipendentemente dall'effettivo incasso o pagamento

Principi generali

4) COMPETENZA

CORRELAZIONE COSTI – RICAVI

I costi indicati in bilancio devono essere **correlati con i ricavi** dell'esercizio per la necessità di contrapporre ai ricavi i relativi costi, anche presunti o stimati

- diretta associazione tra costi e ricavi
(costo del venduto – vendite)
- ripartizione dell'utilità pluriennale (ammortamenti)
- associazione al tempo in cui i servizi sono prestati
(assicurazioni, locazioni, eccetera)
- associazione alla certezza giuridica (risarcimenti)
- venir meno dell'utilità o funzionalità futura del costo
(svalutazioni)

Principi generali

4) COMPETENZA

**FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL BILANCIO
che evidenziano situazioni già esistenti**

DEVONO ESSERE RECEPITI NEL BILANCIO

- Definizione di una causa legale pre esistente
- Fatti che attestano una riduzione di valore pre esistente
- Fallimento di un cliente già in stato di insolvenza

.....

Principi generali

4) COMPETENZA

**FATTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL BILANCIO
che evidenziano situazioni create
successivamente**

NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEL BILANCIO

- Diminuzione valore di titoli per nuove condizioni di mercato
 - Danni e distruzione per calamità, furti e simili
 - Variazione dei tassi di cambio di valute

Se rilevanti, indicazione in nota integrativa

ARROTONDAMENTI ALL'EURO

Modalità confermata (circolare 106/E del 21 dicembre 2001) dall'Agenzia delle entrate.

Gli importi delle singole voci sono **arrotondati**

Somme intermedie su importi arrotondati

Differenza tra l'utile reale, in centesimi, e l'utile risultante dagli importi arrotondati è allocato

❑ in **un'apposita riserva** nello stato patrimoniale

❑ **nell'area straordinaria** del conto economico
possono avere valori diversi in quanto frutto di due autonome somme.

5) CRITERI DI VALUTAZIONE –

Costanti e non modificabili
da un esercizio all'altro

salvo **casi eccezionali**

in cui il cambiamento è consentito,
**indicandone nella nota integrativa i
motivi e l'influenza sulla
rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico**

6) COMPENSI DI PARTITE

Vietati per importi non giuridicamente compensabili.

Se esiste un **c/c presso banche** negativo ed uno positivo non si indica in bilancio la somma algebrica ma

- uno nell'attivo (CIV1 depositi bancari)
- l'altro nel passivo (D4 debiti verso banche)

Se all'interno dei **crediti** abbiamo alcuni clienti con importi a loro credito per acconti non dovremo fare la somma algebrica ma mettere i primi

- nella voce CII1 Crediti verso clienti
- l'altro nella voce del passivo D6 Acconti ricevuti.

Credito e debito il cui pagamento verrà compensato (esempio: fattura e nota di accredito a storno parziale) indicheremo nell'attivo solo il totale compensato.

Soggetto cliente e fornitore e accordi prevedono le compensazioni delle relative partite
andrà indicato il solo **saldo**

Se non è prevista la compensazione dei pagamenti andranno tenuti distinti gli importi.

COMPENSI DI PARTITE

- conto economico.

Importo contabilizzato tra i ricavi e, nel medesimo esercizio, viene concesso uno **sconto su tale importo**, **questo è da contabilizzare in diminuzione dei ricavi diminuisco e rettifico un importo registrato nel medesimo esercizio**

Se invece concedo in questo esercizio uno **sconto su un ricavo dell'esercizio precedente**, dovrò contabilizzarlo tra le **sopravvenienze passive**
le **due operazioni sono staccate** e non posso compensarle.

COMPENSI DI PARTITE

- obbligatori

Per alcune voci i relativi importi sono costituiti da un compenso di partite, tra questi:

- voce C17bis del conto economico (**utili o perdite su cambi**) che raccoglie la differenza algebrica tra utili e perdite
- calcolo delle **plusvalenze** che viene fatto al netto compensando i proventi con i relativi costi
- calcolo delle **variazioni delle rimanenze**, differenza tra le finali e le iniziali
- attività che devono essere iscritte al **netto dei fondi ammortamento e svalutazione.**